



Senato della Repubblica  
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 2254**

Disciplina del concorso per il conferimento dell'incarico di direttore di istituti e luoghi di cultura

18/12/2022 - 06:16



# **1. DDL S. 2254 - XVIII Leg.**

# 1.1. Dati generali

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 2254  
**XVIII Legislatura**

---

Disciplina del concorso per il conferimento dell'incarico di direttore di istituti e luoghi di cultura

---

Iter

**10 marzo 2022:** assegnato (non ancora iniziato l'esame)

**Successione delle letture parlamentari**

**S.2254**

**assegnato (non ancora iniziato l'esame)**

---

Iniziativa Parlamentare

[Margherita Corrado](#) ( [Misto](#) )

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **26 maggio 2021**; annunciato nella seduta n. 331 del 26 maggio 2021.

Classificazione TESEO

MUSEI GALLERIE E PINACOTECHES , DIRETTORI , CONCORSI PUBBLICI

**Articoli**

LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.1, 2, 3, 5, 7), MINISTERO DELLA CULTURA (Art.1), INCARICHI (Artt.2, 7), COMMISSIONI DI ESAME (Artt.3, 4, 6), TITOLI PROFESSIONALI (Art.4), DIPLOMI E TITOLI DI STUDIO (Art.4), COMMISSIONI DI CONCORSO (Art.5), PROVE DI CONCORSO (Art.6), ABROGAZIONE DI NORME (Art.9)

Assegnazione

Assegnato alla [7<sup>a</sup> Commissione permanente \(Istruzione pubblica, beni culturali\)](#) in sede redigente il 10 marzo 2022. Annuncio nella seduta n. 413 del 15 marzo 2022.

Pareri delle commissioni 1<sup>a</sup> (Aff. costituzionali), 5<sup>a</sup> (Bilancio)

## **1.2. Testi**

## 1.2.1. Testo DDL 2254

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2254

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice **CORRADO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MAGGIO 2021

Disciplina del concorso per il conferimento dell'incarico di direttore di istituti e luoghi di cultura

Onorevoli Senatori. - Il disegno di legge contiene una disciplina esaustiva della procedura di nomina dei direttori dei musei e degli altri istituti e luoghi di cultura statali, di cui all'articolo 43 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, per anni lasciata all'assoluta discrezionalità dell'amministrazione centrale che ha interpretato e applicato l'articolo 14, comma 2-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 2014, n. 106, secondo gli interessi della maggioranza politica del momento.

In primo luogo, si afferma la piena natura concorsuale (articoli 1 e 7) della procedura diretta ad assumere, a tempo determinato, i direttori dei musei statali, così ponendo fine al contrasto tra giurisprudenza della Cassazione e del Consiglio di Stato, rispettivamente l'una contraria e l'altra favorevole a riconoscere, come è ragionevole che sia, natura pienamente concorsuale - e non fiduciaria - alla selezione dei direttori dei musei statali. Pertanto, grazie al presente disegno di legge, si riconduce la procedura di reclutamento, pur se a tempo determinato, nell'alveo dell'articolo 97 della Costituzione che pone il concorso pubblico come principio di carattere generale.

A conferma della natura concorsuale della procedura di selezione si rinvia (articolo 8), per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla nuova normativa, alle disposizioni di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.

Il concorso si articola nella valutazione dei titoli e in un colloquio.

Al contrario di quanto sostenuto dalla giurisprudenza della Cassazione, ogni fase concorsuale contribuisce a determinare il punteggio finale. Infatti, l'articolo 7 prevede che la votazione complessiva sia determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nella prova d'esame orale. Di conseguenza, l'incarico di direttore di musei, di istituti e di luoghi di cultura, di cui all'articolo 43 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, viene conferito solo al candidato che ha riportato il punteggio complessivo maggiore.

Al contrario di quanto previsto dal decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014, l'incarico non viene conferito per una durata di quattro anni rinnovabile per ulteriori quattro, fino a otto anni complessivi, ma solo per cinque anni e non più rinnovabile (articolo 7).

Vengono fissati per la prima volta, e in modo preciso, i requisiti di partecipazione (articolo 2).

Si chiarisce che non qualsiasi esperienza sviluppata nel campo della tutela e della valorizzazione dei beni culturali legittima alla partecipazione, ma solo quella maturata nel campo specifico della gestione degli istituti e dei luoghi di cultura (anche e, soprattutto, dei musei), e solo se condotta da dirigenti, pubblici o privati, o da professori universitari in materie attinenti che abbiano avuto gestione diretta di risorse umane e finanziarie.

L'esperienza deve essersi maturata non in modo generico, come previsto nel citato decreto-legge n. 83 del 2014, ma nella direzione di istituti di media o grande dimensione ovvero nello svolgimento di attività di controllo, vigilanza e coordinamento di analoghi istituti; per istituti di media e grande dimensione si definiscono quelli il cui numero di visitatori, nel quinquennio precedente all'indizione del bando, sia stato non inferiore a 50.000 all'anno, così come accertato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) (o da corrispondente istituto estero).

L'attività quinquennale deve essere stata svolta non in qualsiasi momento della vita professionale del candidato ma solo nei dieci anni precedenti al conferimento dell'incarico.

Per la prima volta si afferma (articolo 4) che non la commissione esaminatrice, ma il bando pubblico - come per ogni concorso pubblico - fissa i titoli valutabili e il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli.

Similmente, si chiariscono anche (articolo 5) le categorie professionali che possono comporre la commissione esaminatrice: si tratta di un'altra novità rispetto alla disciplina precedente (decreto-legge n. 83 del 2014) che nulla stabiliva al riguardo, così affidando di volta in volta all'amministrazione la scelta, non solo, come è ovvio, dei commissari, ma prima ancora della tipologia professionale di appartenenza dei singoli commissari; in particolare, compare, per la prima volta, la presenza di un magistrato contabile o amministrativo o di un avvocato dello Stato, come nella massima parte dei concorsi pubblici, ancorché a tempo determinato.

Il colloquio orale (articolo 6) non rappresenta una mera formalità ma costituisce il cuore della procedura concorsuale, dopo la valutazione rigorosa dei titoli; esso ha ad oggetto: *a)* la progettazione, l'analisi e la discussione di un caso di gestione di un istituto o di un luogo di cultura, sotto il profilo tecnico, economico e giuridico; *b)* l'accertamento della conoscenza della lingua italiana (per i candidati stranieri); *c)* l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera (per i candidati italiani). In conseguenza della nuova normativa recata dal presente disegno di legge, viene disposta (articolo 9) l'abrogazione dell'articoli 14, comma 2-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e dell'articolo 22, comma 7 e comma 7-*bis*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

#### *(Indizione del concorso)*

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministero della cultura, mediante procedura concorsuale pubblica da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, 4<sup>a</sup> serie speciale, e nel sito *internet* istituzionale del Ministero della cultura, indice un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento, a tempo determinato, di direttori degli istituti e dei luoghi di cultura di cui all'articolo 43 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169.

2. La procedura concorsuale di cui al comma 1 del presente articolo è indetta in relazione al numero dei posti resisi vacanti nell'ambito degli istituti e dei luoghi di cultura di cui all'articolo 43 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169.

### Art. 2.

#### *(Requisiti di partecipazione)*

1. L'incarico di direttore di istituti e luoghi di cultura di cui all'articolo 43 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, è riservato a dirigenti, pubblici e privati, o a professori universitari nelle materie attinenti alla tipologia degli istituti e dei luoghi di cultura oggetto della procedura concorsuale, che abbiano svolto per almeno cinque anni attività di direzione di istituti analoghi di media o grande dimensione o che abbiano svolto attività di controllo, vigilanza o coordinamento presso i medesimi istituti; per « istituti e luoghi di cultura di media o grande dimensione » si intendono quelli il cui numero di visitatori, nei cinque anni precedenti all'indizione del bando, non sia stato inferiore a 50.000 visitatori all'anno, così come accertato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), o da altro equivalente organismo pubblico straniero.

2. Per gli effetti di cui al comma 1, la direzione di istituti pubblici o privati o lo svolgimento di attività di controllo, vigilanza o coordinamento deve aver comportato la diretta responsabilità delle risorse umane e strumentali assegnate agli istituti medesimi.

3. L'attività quinquennale di cui al comma 1 deve essere stata svolta nei dieci anni precedenti al conferimento dell'incarico.

4. L'accertamento del possesso dei requisiti di cui al comma 1 è effettuato dalla commissione esaminatrice di cui all'articolo 5.

Art. 3.

*(Preselezione)*

1. Nel caso in cui il numero di candidati sia superiore a dieci volte il numero di posti messi a concorso, la commissione esaminatrice di cui all'articolo 5 procede a una preselezione per soli titoli, mediante colloquio, previa fissazione di criteri e punteggi. Ai colloqui sono ammessi candidati in numero non superiore a dieci volte i posti messi a concorso.

2. Il bando di concorso di cui all'articolo 1 indica i titoli valutabili e il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente o per categorie di titoli.

Art. 4.

*(Criteri di valutazione dei titoli)*

1. Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice di cui all'articolo 5 assegna fino ad un massimo di 60 punti, attenendosi ai seguenti criteri:

a) pubblicazioni:

1) la valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata, in relazione all'originalità della produzione scientifica, all'importanza della rivista che contiene la pubblicazione, alla continuità e ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all'eventuale collaborazione di più autori. Non possono essere valutate le pubblicazioni delle quali non risulti l'apporto del candidato;

2) la valutazione delle pubblicazioni deve tener conto altresì:

2.1) della data di pubblicazione dei lavori in relazione all'eventuale conseguimento di titoli accademici eventualmente già valutati in altra categoria di punteggi;

2.2) del fatto che le pubblicazioni abbiano contenuto prevalentemente compilativo o divulgativo ovvero che costituiscano monografie di elevata originalità;

b) curriculum formativo e professionale:

1) nel *curriculum* formativo e professionale sono valutate le attività professionali e scientifiche documentabili, idonee a evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco della intera carriera e specifiche rispetto alla posizione direttiva da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento eventualmente conferiti da enti pubblici e privati e gli eventuali giudizi di idoneità scientifica all'insegnamento universitario;

2) il punteggio attribuito deve essere adeguatamente motivato dalla commissione esaminatrice con riguardo ai singoli elementi documentali che hanno contribuito a determinarlo. La motivazione deve essere riportata nel verbale dei lavori della commissione medesima.

Art. 5.

*(Commissione esaminatrice)*

1. La commissione esaminatrice è composta da cinque membri, dei quali:

a) un dirigente generale di ruolo del Ministero della cultura;

b) due professori universitari in materie attinenti alla tipologia degli istituti e dei luoghi di cultura oggetto della procedura concorsuale;

c) un esperto di economia o organizzazione aziendale;

d) un magistrato contabile o amministrativo o un avvocato dello Stato.

2. Le funzioni di segreteria della commissione sono assicurate dalla Direzione generale presso il Ministero della cultura competente per materia.

3. Per l'accertamento della capacità linguistiche dei candidati, la commissione esaminatrice può essere integrata da un esperto in materia, secondo le finalità di cui all'articolo 6, comma 1, lettere *b)* e *c)*.

Art. 6.

*(Svolgimento delle prove)*

1. Alla prova orale, mediante colloquio, la commissione esaminatrice assegna fino a un massimo di 40 punti. A tal fine, la prova deve avere ad oggetto:

*a)* la progettazione, l'analisi e la discussione di un caso di gestione di un istituto o di un luogo di cultura, sotto il profilo tecnico, economico e giuridico;

*b)* per i candidati stranieri, l'accertamento della conoscenza della lingua italiana;

*c)* per i candidati italiani, l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera.

Art. 7.

*(Graduatoria finale e conferimento dell'incarico dirigenziale)*

1. La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli e il voto riportato nella prova orale.

2. È conferito al candidato che ha riportato il punteggio maggiore l'incarico di direttore di istituti e luoghi di cultura di cui all'articolo 43 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169.

3. L'incarico è quinquennale, non rinnovabile, ed è conferito anche in deroga alle quote dei contingenti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e comunque nei limiti delle dotazioni finanziarie disponibili a legislazione vigente per il personale dirigenziale del Ministero della cultura.

4. Colui che sia già titolare di incarico di direttore di istituti e luoghi di cultura, di cui all'articolo 43 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, non può partecipare alla procedura concorsuale di cui alla presente legge ove non sia dirigente di ruolo del Ministero della cultura.

Art. 8.

*(Disposizioni finali)*

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Art. 9.

*(Abrogazioni)*

1. Sono abrogati:

*a)* l'articolo 14, comma *2-bis*, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106;

*b)* l'articolo 22, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

*c)* l'articolo 22, comma *7-bis*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

## **1.3. Trattazione in Commissione**

## 1.3.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 2254  
**XVIII Legislatura**

---

Disciplina del concorso per il conferimento dell'incarico di direttore di istituti e luoghi di cultura

Trattazione in Commissione

### **Sedute di Commissione primaria**

Seduta

7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) (sui lavori della Commissione)

[N. 320 \(pom.\)](#)

28 giugno 2022

## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 7<sup>^</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)**

# 1.3.2.1.1. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 320 (pom.) del 28/06/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)**  
**MARTEDÌ 28 GIUGNO 2022**  
**320ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[NENCINI](#)

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

## *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) sottopone alla valutazione della Commissione l'elenco delle audizioni informali proposte in merito all'affare assegnato sulla scrittura a mano e la lettura su carta che la Commissione ha deciso di svolgere, su proposta del senatore Cangini.

Su tale programma di audizioni informali conviene la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) propone di svolgere un'audizione informale del prof. Franco Vaccari, presidente dell'Associazione Rondine - Cittadella della pace, ricordando il sostegno della senatrice a vita Segre a tale associazione e alle sue attività.

Propone inoltre di chiedere il deferimento di un affare assegnato, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, in merito alle celebrazioni per il cinquantesimo anniversario, che ricorre nel 2024, della creazione della Scuola di musica di Fiesole.

Concorda la Commissione.

La senatrice [DE LUCIA](#) (M5S) chiede di riprendere il ciclo di audizioni informali in merito al disegno di legge n. 2147, recante "Norme per il riconoscimento e il sostegno delle imprese cinematografiche e audiovisive indipendenti", già avviato e prossimo alla conclusione.

Si unisce il senatore [VERDUCCI](#) (PD).

Il senatore [MARILOTTI](#) (PD) chiede di riprendere l'esame dell'affare assegnato sul rilancio del comparto archivistico (n. 873), completando il ciclo di audizioni previste.

La senatrice [SAPONARA](#) (L-SP-PSd'Az) ricorda l'importanza del ciclo di audizioni in merito alla candidatura della Cucina di casa italiana a patrimonio immateriale dell'umanità Unesco (affare

assegnato n. 1209), che sarà avviato domani.

Il [PRESIDENTE](#) alla luce degli interventi, propone alla Commissione di svolgere prioritariamente le audizioni in merito al disegno di legge n. 2147 e all'affare assegnato n. 873, di svolgere quelle in merito all'affare assegnato sulla scrittura a mano e sulla lettura su carta nonché quelle in merito all'affare assegnato n. 1209, con l'obiettivo di concluderle entro il mese di luglio.

Concorda la Commissione.

Ha quindi la parola il senatore [CANGINI](#) (*FIBP-UDC*), che desidera esprimere, in una sede formale come la seduta della Commissione, un convinto ringraziamento e un sincero apprezzamento per il ruolo svolto dal presidente Nencini nel corso dell'esame, particolarmente travagliato, del disegno di legge n. 2598, di conversione in legge del decreto-legge n. 36: un ruolo di difesa del lavoro svolto dalle Commissioni riunite, della funzione del Senato e in generale del Parlamento.

Si associa unanime la Commissione.

Il presidente [NENCINI](#) ringrazia di cuore: considera un privilegio raro aver potuto lavorare, in quella sede, con una corralità e convergenza di posizioni davvero significative.

Il senatore [CANGINI](#) (*FIBP-UDC*), a integrazione del suo intervento, esprime a nome di tutta la Commissione un ringraziamento particolare, per il lavoro svolto in occasione dell'esame del disegno di legge n. 2598, al consigliere Capo ufficio della segreteria della Commissione, dottoressa Giammusso, al consigliere del Servizio studi dottor Fucito e a tutto il personale della segreteria della Commissione.

Si associa unanime la Commissione.

La senatrice [CORRADO](#) (*CAL-Alt-PC-IdV*) preannuncia che chiederà di poter avviare la discussione del disegno di legge a sua firma n. [2254](#), recante "Disciplina del concorso per il conferimento dell'incarico di direttore di istituti e luoghi di cultura".

*IN SEDE CONSULTIVA*

***(2646) Conversione in legge del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili***

(Parere alla 8ª Commissione. Esame. Parere non ostativo )

Il relatore [MARILOTTI](#) (*PD*) illustra, per le parti di competenza, il provvedimento d'urgenza in titolo. Si sofferma, in primo luogo sull'articolo 3, che, ai commi da 1 a 4, istituisce un fondo per il finanziamento di opere di adeguamento infrastrutturale delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera e disciplina alcuni aspetti procedurali relativi all'individuazione, all'approvazione ed alla realizzazione di interventi di adeguamento infrastrutturale - da realizzarsi in un arco temporale superiore ai dieci anni. Si tratta di interventi aventi ad oggetto, tra l'altro, la costruzione di nuove sedi e infrastrutture, ristrutturazione e ampliamento, l'esecuzione di interventi straordinari, l'efficientamento energetico, l'acquisto degli arredi, il miglioramento antisismico delle sedi e infrastrutture già esistenti, oltre che delle annesse pertinenze, comprese quelle confiscate alla criminalità organizzata. Quanto alle modalità di utilizzo delle risorse, vengono richiamate diverse disposizioni, tra cui l'articolo 33, comma 1, della legge n. 166 del 2002, che equipara le opere di edilizia relative a fabbricati, pertinenze e opere accessorie destinate o da destinare a comandi e reparti delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera alle opere destinate alla difesa militare. Segnala che l'articolo 33 in questione conferma, che, qualora

tali opere, costruzioni e impianti tecnologici ricadano su immobili o aree vincolate, restano ferme le autorizzazioni di competenza del Ministero della cultura (MiC) ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Passa quindi a illustrare l'articolo 8, che reca previsioni volte a migliorare la programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale. A tal fine, sono introdotte delle modifiche alla denominazione, alla struttura e ai compiti dell'Osservatorio nazionale per il supporto alla programmazione e per il monitoraggio della mobilità pubblica locale sostenibile; sono precisate le modalità di destinazione e ripartizione di risorse di Fondi statali; infine, è autorizzata la spesa per la realizzazione degli interventi immediatamente cantierabili per l'ammodernamento delle ferrovie regionali. Per lo svolgimento delle suddette attività, il comma 3 consente all'Osservatorio di stipulare apposite convenzioni con le pubbliche amministrazioni: il riferimento è a tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi - per quanto di competenza della Commissione - gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, le istituzioni universitarie e il CONI (articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001).

L'articolo 9, comma 7, stabilisce che l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria su immobili in uso per finalità istituzionali alle Amministrazioni dello Stato, possono essere curati dalle medesime Amministrazioni utilizzatrici quando l'importo dei lavori risulti inferiore a 100.000 euro. La disposizione in esame modifica l'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 98 del 2011. Ricorda che il richiamato articolo 12 include espressamente tra le Amministrazioni dello Stato utilizzatrici la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, ivi comprese le Agenzie fiscali. Sono comunque fatte salve le specifiche previsioni di legge riguardanti il Ministero della cultura. Il medesimo articolo 12 prevede l'obbligo, per le amministrazioni dello Stato, incluso il Ministero della cultura, di comunicare semestralmente gli interventi manutentivi effettuati direttamente (ossia non per il tramite dell'Agenzia del demanio quale «manutentore unico») sia sugli immobili di proprietà dello Stato in uso governativo, sia su quelli di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo.

L'articolo 11, comma 1, reca alcune disposizioni relative all'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie per quanto concerne gli utenti dei mezzi di trasporto, compresi i mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado. Il medesimo articolo 11, al comma 2, infine, prevede che, per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, nonché degli esami conclusivi dei percorsi degli istituti tecnici superiori, per l'anno scolastico 2021-2022, non si applica la misura di sicurezza che prevedeva, fino alla conclusione del medesimo anno scolastico, l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva; è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano; resta fermo il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°. La soppressione di tale obbligo è stata rappresentata anche nell'ordinanza del Ministro della salute 15 giugno 2022, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie" (all'art. 1, comma 7). Il Ministero dell'istruzione ha quindi diramato, in data 16 giugno 2022, un'apposita nota sulle misure precauzionali da adottare durante gli esami di Stato.

Il [PRESIDENTE](#), poiché nessuno chiede di intervenire, dà nuovamente la parola al relatore.

Il relatore [MARILOTTI](#) (PD) propone di esprimersi, per quanto di competenza, in senso non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta del relatore è quindi posta ai voti e approvata.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1261 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione per l'anno 2022, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi ( n. 396 )**

(Parere al Ministro dell'istruzione a sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Esame e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) avverte che il relatore sul provvedimento in titolo, senatore Lanièce non può essere presente nella seduta in corso e che la senatrice Saponara è incaricata di svolgere la relazione introduttiva in sua vece; si riserva di conferire nuovamente l'incarico di relatore al senatore Lanièce per completare l'esame.

Prende atto la Commissione.

La senatrice [SAPONARA](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra lo schema di decreto ministeriale in titolo; richiama in primo luogo i presupposti normativi in forza dei quali è adottato, che individuano un elenco di contributi (con indicazione della specifica fonte normativa di spesa) dello Stato a favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi. Lo stanziamento complessivo, iscritto nello stato di previsione di ciascuno dei Ministeri interessati, è ripartito con decreto ministeriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, alle quali devono essere trasmessi, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, anche i rendiconti annuali dell'attività svolta dagli enti; al riguardo, segnala che al momento tale documentazione, non risulta essere disponibile. Specifica poi che lo schema in esame riguarda esclusivamente il riparto dello stanziamento iscritto sul cap. 1261 nello stato di previsione del Ministro dell'istruzione per il 2022. Lo schema di decreto è stato trasmesso alle Camere unitamente ad una relazione, nella quale si dà conto dell'avvenuta verifica "sulla efficienza, efficacia e rispondenza alle finalità della legge dell'impiego delle risorse" da parte degli enti beneficiari, attraverso la verifica dei bilanci consuntivi relativi all'esercizio finanziario corrente trasmessi dai beneficiari congiuntamente a relazioni dettagliate riguardanti le attività poste in essere nel corso dell'anno.

Lo stanziamento complessivo per il 2022, pari a 1.006.160 euro, risulta invariato rispetto a quello relativo agli anni dal 2019 al 2021; rispetto al riparto per l'anno 2018, si registra un incremento complessivo pari all'1,62 per cento. Rileva peraltro che nel corso degli anni precedenti il contributo complessivo si è andato a lungo riducendo, prima dell'inversione di tendenza degli ultimi anni, sicché l'entità degli importi spettanti a beneficiari è minore rispetto a quanto originariamente previsto dalle disposizioni normative con cui era stato a suo tempo autorizzato il contributo statale.

Quanto al riparto in esame, il Governo fa presente che in considerazione della invarianza della somma complessiva rispetto all'anno finanziario 2021 e alla mancanza di rilievi da parte delle Commissioni parlamentari sulla ripartizione del 2021, si è provveduto a mantenere la stessa ripartizione. Al riguardo, segnala che su quello schema di riparto, esaminato il 12 maggio 2021, la Commissione espresse un parere favorevole, invitando l'Esecutivo "a trasmettere, unitamente allo schema annuale di riparto, copia dei rendiconti annuali degli enti, come prescritto dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 549 del 1995, e ogni altro elemento utile per valutare l'utilizzo delle risorse assegnate" e che a tale sollecito non risulta che il Governo abbia dato riscontro.

Illustra poi nel dettaglio il riparto dello stanziamento complessivo nei confronti degli enti interessati.

Si apre il dibattito

Il senatore [CANGINI](#) (*FIBP-UDC*) ritiene utile un approfondimento in merito all'Unione nazionale per la lotta all'analfabetismo, rilevando l'esiguità dello stanziamento previsto.

Si unisce il senatore [AIROLA](#) (*M5S*), che condivide l'esigenza di disporre dei rendiconti annuali degli enti, come segnalato nella relazione introduttiva.

La senatrice [DE LUCIA](#) (M5S) ribadisce l'esigenza, manifestata anche in occasione dell'esame del precedente decreto di riparto, di valutare l'entità del contributo previsto a favore del Museo internazionale della ceramica di Faenza, che considera del tutto incongrua vista la sua importanza, e in particolare di sapere se il Museo riceva contributi pubblici in applicazione di altre norme.

Il [PRESIDENTE](#) si unisce alla senatrice De Lucia; auspica che gli approfondimenti richiesti possano essere svolti prima della conclusione dell'esame, previsto in altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

### **Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma per l'utilizzazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale, per gli anni 2022, 2023 e 2024 ( n. 394 )**

(Parere al Ministro della cultura, ai sensi dell'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Esame e rinvio)

La relatrice [SAPONARA](#) (L-SP-PSd'Az) illustra lo schema di decreto ministeriale in titolo, recante l'approvazione del programma per l'utilizzazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale, per gli anni 2022, 2023 e 2024. Richiama i presupposti normativi in forza dei quali l'atto è adottato, segnalando che la disponibilità finanziaria complessiva per il triennio in esame è pari a 390 milioni di euro (di cui 50 milioni per il 2022, 100 per il 2023 e 240 per il 2024), e rammenta che le risorse del Fondo sono utilizzate nell'ambito di un programma triennale che il Ministero della cultura (MiC) trasmette al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il programma individua gli interventi prioritari da realizzare, le risorse agli stessi destinate, il relativo cronoprogramma e le modalità di definanziamento in caso di mancata attuazione degli interventi programmati.

I singoli interventi ammessi al finanziamento sono allegati allo schema di decreto ministeriale. L'articolo 2 dispone in ordine al monitoraggio sul programma, sulla base del cronoprogramma degli interventi che beneficiano del finanziamento. Quanto all'articolo 3, esso dispone in merito alle modalità di definanziamento degli interventi programmati, in caso di mancata attuazione degli stessi. L'articolo stabilisce che saranno oggetto di definanziamento gli interventi per i quali, entro 24 mesi dall'assegnazione del relativo stanziamento, non sia stato individuato il contraente da parte della stazione appaltante. La Relazione illustrativa consente di ricostruire l'*iter* seguito per la definizione del programma in esame. Le richieste totali pervenute da tutti gli uffici periferici e le direzioni generali - in particolare - sono state superiori agli stanziamenti in bilancio. Rispetto alle risorse disponibili per il triennio 2022-2024, pari come detto a 390 milioni di euro, l'ammontare complessivo delle proposte è stato pari a quasi 463 milioni per il medesimo triennio. La Direzione generale per il Bilancio ha predisposto un'ipotesi di programmazione (con le risorse disponibili) che ha comunque rispettato l'ordine di priorità degli interventi rappresentato dagli uffici periferici e delle modifiche proposte dalle Direzioni generali.

Illustra quindi nel dettaglio a proposta di riparto del finanziamento complessivo fra settori, soffermandosi anche sulla distribuzione, a livello regionale, degli importi destinati alla programmazione degli interventi sul patrimonio culturale per il complesso del triennio 2022-2024. Dopo aver richiamato i contenuti del parere formulato dalla Commissione sul precedente schema di riparto (atto del Governo n. 324), esprime apprezzamento per la scelta del Governo di dar seguito alla prima osservazione ivi formulata, anticipando al mese di giugno la presentazione dello schema di riparto che, lo scorso anno, era avvenuta a novembre, quindi in prossimità del termine dell'esercizio finanziario. Quanto alle restanti sollecitazioni della Commissione, osserva che di esse non si trova riscontro nello schema in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *AFFARI ASSEGNATI*

#### **Affare sul valore culturale della moneta nei contesti archeologici ( n. 1118 )**

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

La relatrice [CORRADO](#) (*CAL-Alt-PC-IdV*) ricorda che la Commissione ha già svolto alcune audizioni informali e ha acquisito contributi scritti sul valore culturale della moneta nei contesti archeologici, disponibili alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione. L'affare assegnato è stato da lei proposto alla luce degli interventi di rappresentanti di collezionisti e dei loro legali, di commercianti di monete antiche e di docenti universitari, nell'ambito di un convegno dal titolo "Stati generali della numismatica" svolto nel mese di febbraio presso il Senato, nei quali - senza contraddittorio - è stata messa in discussione la proprietà statale del patrimonio numismatico, una tesi a suo avviso anticulturale. Taluni dei partecipanti a quel convegno hanno successivamente sostenuto che vi fosse un favore per quella tesi, con possibili esiti normativi in tal senso. Ricorda i meriti del commercio e del collezionismo delle monete antiche, da cui trae origine la numismatica in senso moderno e rammenta che il commercio delle monete antiche, a legislazione vigente, può avere legittimamente ad oggetto solo quelle in commercio prima del 1909. Finalità dei portatori di interesse prima ricordati è quella di liberalizzare tale commercio, anche in base a un'interpretazione di una novella normativa del 2008 al Codice dei beni culturali, operata dal decreto legislativo n. 62 del 2008, in merito ai beni oggetto di tutela, con la quale è stata integrata la dicitura di "cose di interesse numismatico" con la specificazione "che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio". Il carattere seriale dei reperti di carattere numismatico non giustifica tale previsione, se si considera l'importanza che può rivestire il ritrovamento anche di una sola moneta per fornire elementi di conoscenza di un contesto archeologico; parimenti non ha pregio il tema della decontestualizzazione delle monete, che mira a intervenire sul patrimonio numismatico presente nei musei favorendo la dismissione di monete considerate "doppioni". Sono posizioni che contraddicono l'approccio dell'archeologia moderna secondo cui tutti i reperti hanno un valore culturale e sono patrimonio dello Stato. Occorre dunque, a suo giudizio, ribadire le ragioni etiche della difesa del patrimonio culturale. Si sofferma poi su una recente modifica al Codice penale introdotta dalla legge n. 22 del 2022, con la quale si è a suo giudizio - e si augura inavvertitamente - aperta una falla nel sistema, a causa della mancata previsione di sanzioni per chi faccia uscire dal territorio nazionale monete di interesse archeologico o numismatico dal valore inferiore ai 13.500 euro.

Nell'evidenziare come occorra intervenire al riguardo, conclude presentando sin d'ora una proposta di risoluzione, pubblicata in allegato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari di oggi è iniziato il ciclo di audizioni informali in relazione ai disegni di legge nn. [2527](#) (Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante) e [2611](#) (Istituzione dei patti educativi di comunità per contrastare la povertà educativa e l'abbandono scolastico, nonché ridurre i fattori di disagio sociale e di devianza dei minori).

Le documentazioni acquisite nel corso di tali audizioni saranno pubblicate sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quelle che dovessero essere comunque trasmesse.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 15,55.*

## **SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTA DALLA RELATRICE SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 1118**

La 7ª Commissione permanente del Senato,  
premessi che:

– la Commissione ha svolto una rapida ma esauriente attività istruttoria, avviata con audizioni svolte in data 12 aprile 2022, finalizzata ad approfondire il valore culturale della moneta nei contesti archeologici e le criticità che riguardano la tutela del patrimonio numismatico di natura archeologica;

– è stata acquisita ulteriore documentazione scritta sull'importanza che, nell'ambito delle scienze storiche, lo studio delle monete all'interno del loro contesto archeologico ha assunto sin dai decenni centrali del '900 per la ricostruzione della circolazione monetale, della società e dell'economia nell'antichità, nel Medioevo e nella prima età moderna;

preso atto che:

– dopo profonde riflessioni teoriche sull'interpretazione dei rinvenimenti monetali, avviate in ambito anglosassone a partire dal 1965, anche in Italia si sono avuti importanti sviluppi nello studio del significato della moneta in rapporto al luogo e al contesto archeologico di rinvenimento, concretizzatisi in particolare nei convegni di Roma nel 1986 (*La moneta nei contesti archeologici. Esempi dagli scavi di Roma*, Istituto Italiano di Numismatica), nel 2011 (*Numismatica e Archeologia. Monete, stratigrafie e contesti. Dati a confronto. I Workshop Internazionale di Numismatica - WIN*, Università degli Studi "La Sapienza") e nel 2018 (*Protocollo di studio e analisi della moneta proveniente da contesti archeologici pluristratificati* - PRAMCAP, Scuola Spagnola di Storia e Archeologia), nonché in quello di Trieste nel 2022 (*Fundmünzen & Co. - 30 years of ancient coin finds, VI cent. BC - VIII cent. AD*, Università degli Studi);

- l'archeologia come disciplina dotata di autonomia scientifica si è sviluppata, nel corso del '900, individuando un proprio metodo d'indagine - lo scavo stratigrafico -, e un proprio oggetto: lo studio delle testimonianze materiali dell'attività umana in rapporto con l'ambiente, di qualunque natura esse siano;

- l'Italia ha riconosciuto l'importanza culturale delle "cose di interesse numismatico" sin dalla prima normativa nazionale di tutela (legge n. 364 del 1909, art. 1);

- la medesima normativa ha riconosciuto l'interesse pubblico prevalente della conservazione e della trasmissione del patrimonio archeologico rinvenuto nel sottosuolo alle generazioni future, attraverso l'attribuzione della proprietà allo Stato di tutto ciò che fosse oggetto di rinvenimento (casuale o in seguito a ricerche) e possedesse interesse "storico, archeologico, paleontologico, paleontologico o artistico" (artt. 15 e 18);

- tale previsione venne integralmente recepita nell'evoluzione normativa successiva (legge n. 1089 del 1939, artt. 44 e 49) e nel Codice civile (del 1942 - art. 826), sino all'attuale Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004, art. 91);

- l'Italia ha inoltre sottoscritto la *Convenzione europea sulla protezione del patrimonio archeologico* a Londra il 6 maggio 1969 (ETS n. 66) e la sua revisione alla Valletta (Malta) il 16 gennaio 1992 (ETS n. 143), ratificando quest'ultima con L. 57/2015, per la sua "piena ed intera esecuzione" (art. 2);

- la Convenzione europea della Valletta (art. 1) recita:

"1. L'obiettivo della presente Convenzione (riveduta) è di proteggere il patrimonio archeologico in quanto fonte della memoria collettiva europea e strumento di studio storico e scientifico.

2. A tale scopo sono considerati come costituenti il patrimonio archeologico tutti i reperti, beni e altre tracce dell'esistenza dell'uomo nel passato:

- i) la cui salvaguardia e studio permettono di descrivere l'evoluzione della storia dell'uomo e del suo rapporto con la natura;
- ii) i cui principali mezzi di informazione sono costituiti da scavi e scoperte, nonché da altri mezzi di ricerca concernenti l'uomo e l'ambiente che lo circonda;
- iii) che si trovano su territori soggetti alla giurisdizione delle Parti contraenti.

3. Il patrimonio archeologico comprende le strutture, costruzioni, complessi architettonici, siti esplorati, beni mobili, monumenti di altro tipo e il loro contesto, [che si trovino nel suolo o sott'acqua](#);

- con il decreto legislativo n. 62 del 2008 è stata apportata una modifica all'articolo 10, comma 4, lettera b) del Codice dei beni culturali, relativo ai beni oggetto di tutela, integrando la dicitura "le cose di interesse numismatico" con la specificazione "che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio";

- tale novella, che impone di attribuire valore culturale unicamente alle monete dotate di caratteristiche di "rarità o pregio", costituisce un'eccezione nel sistema normativo del Codice dei beni culturali, dal momento che, nel caso degli altri beni (storici, artistici, archeologici, etnoantropologici, paleontologici), per essere considerati "beni culturali" è sufficiente un generico "interesse" nel caso di appartenenza pubblica (art. 10, c. 1), o un interesse riconosciuto quale "particolarmente importante" nel caso di appartenenza privata (art. 10, c. 3);

- sulla base di tale eccezione, in un recente congresso di giuristi, riunitisi presso l'Università "Tor Vergata" di Roma (18 maggio 2018) per discutere della "Tutela dei beni di interesse numismatico", diversi interventi hanno voluto rimarcare l'esclusione dalla categoria dei beni culturali dei beni numismatici privi di caratteristiche di "rarità o pregio" rinvenuti nel sottosuolo, allo scopo di svincolarli dal principio della proprietà statale *ope legis*, con particolare riguardo ai "beni seriali, decontestualizzati", così come ai "cocci di nessun valore o anche pezzi integri di cui sono pieni i musei";

- nella stessa sede, si è rimarcato come l'articolo 12 del Codice dei beni culturali preveda una necessaria "verifica dell'interesse culturale" dei beni di appartenenza pubblica, allo scopo di includerli o meno nel patrimonio tutelato;

- con le recenti modifiche al Codice penale introdotte dalla legge n. 22 del 2022 - cosiddetta legge "Orlando-Franceschini" - si sono incrementate le misure a protezione del nostro patrimonio culturale e, in particolare, si sono rafforzate quelle volte a contrastare il fenomeno dell'uscita senza controllo dai confini nazionali delle "cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione" (art. 518-*undecies*), ma non si è prevista alcuna misura nel caso questo avvenga per cose di valore inferiore ai 13.500 euro, per le quali è sufficiente la presentazione agli uffici competenti per la vidimazione di una dichiarazione di valore economico; va notato che molte monete poste in vendita in Italia hanno prezzo di vendita inferiore ai 13.500 euro;

valutato che:

- appare indiscutibile che le monete "che si trovino nel suolo o sott'acqua" facciano pienamente parte del patrimonio archeologico e che quest'ultimo vada difeso in ogni modo dalla dispersione prodotta dalle ricerche non autorizzate e dal commercio clandestino di reperti, in quanto "fonte della memoria collettiva europea e strumento di studio storico e scientifico", come l'Italia si è più volte impegnata a fare con i suoi *partner* del Consiglio d'Europa;

- con la novella recata dal decreto legislativo n. 62 del 2008 si è volutamente creata un'anomalia nella normativa di tutela per quanto riguarda i beni numismatici, isolandoli rispetto a tutti gli altri beni potenzialmente oggetto di rinvenimento "nel sottosuolo o sui fondali marini" (art. 91 Codice), dal 1909 appartenenti allo Stato in forza di legge;

- le recenti valutazioni giuridiche intorno al dettato del *Codice dei beni culturali e del paesaggio* per quanto riguarda, in particolare, i beni numismatici, ignorano volutamente lo sviluppo delle scienze

archeologiche negli ultimi cento anni e l'importanza di ogni minuto reperto, seriale o non seriale, per la ricostruzione del quadro della cultura materiale, delle produzioni e dei commerci, dell'economia e della società di un certo luogo in una data epoca, a esclusivo beneficio del privato collezionismo;

- non solo, svilendo il valore culturale del reperto archeologico "povero", includendo tra questi le monete prive di caratteristiche di "rarietà o pregio", ed escludendone l'interesse nel momento in cui sia stato "decontestualizzato", ovvero strappato al luogo di secolare giacitura in un deposito di natura archeologica, si incentiva l'attività di ricerca e scavo clandestino, in particolare quella, foriera di enormi danni al patrimonio archeologico, effettuata per mezzo del *metal-detector*, estremamente diffusa in Italia e recentemente inclusa tra i reati contro il patrimonio culturale (legge n. 22 del 2022 - "Orlando-Franceschini") compresi nel codice penale (all'art. 707-bis), almeno per quanto riguarda le aree di riconosciuto interesse archeologico;

- un'ampia casistica di ricerche pubblicate o in corso di pubblicazione dimostra come l'analisi integrale dei rinvenimenti numismatici da una specifica area - siano essi casuali o da scavo archeologico - fornisca elementi di straordinario valore scientifico per la ricostruzione storica del periodo interessato, che può essere, ad esempio, l'antichità della Magna Grecia (progetto di censimento integrale "*La moneta a Elea/Velia. Restauro, studio e valorizzazione*" in convenzione tra la Soprintendenza di Salerno e Avellino, il Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale dell'Università degli Studi di Salerno e la Fondazione Nazionale delle Comunicazioni), l'epoca romana, come nel caso di Pompei (si vedano i volumi della serie *Pompei. Rinvenimenti monetali* in corso di pubblicazione da parte dell'Istituto Italiano di Numismatica, Roma, e numerosi studi di ricercatori delle Università di Napoli e Salerno) o di Aquileia (si vedano i volumi della serie *Ritrovamenti monetali di età romana nel Friuli Venezia Giulia*, 2020), o il Medioevo (*La moneta nel Lazio tardoantico. Circolazione, economia e società tra IV e VII secolo* di F. Marani, 2020);

- la mancata previsione di sanzioni per chi faccia uscire dall'Italia monete di interesse archeologico o numismatico dal valore inferiore ai 13.500 euro facilita il mercato clandestino di beni già interessati da un traffico illegale molto intenso, facilitato dalle loro piccole dimensioni;

impegna il Governo:

a) a valutare la possibilità di specificare nella normativa di settore (Codice dei beni culturali e del paesaggio, all'art. 91) che "le cose da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini appartengono allo Stato" a prescindere da qualunque valutazione, nel caso di beni mobili, delle loro caratteristiche di rarità o pregio e senza che sia necessario, una volta riconosciuta la loro natura archeologica, avviare un procedimento di verifica ai sensi dell'art. 12 del Codice dei beni culturali e del paesaggio;

b) a valutare la possibilità di introdurre, per quanto riguarda nello specifico i beni numismatici di epoca antica e medievale, a prescindere dalle loro caratteristiche di rarità o pregio, un obbligo da parte dei commercianti di settore di fornire agli acquirenti documentazione sulla loro autenticità e sulla legittima provenienza ai sensi dell'art. 64 del Codice dei beni culturali, e, da parte dei collezionisti, di conservare tale documentazione a riprova della fonte di acquisizione del bene.

